Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

## Disciplina organica dell'artigianato.

## **CAPO VII**

Finanziamenti per sostenere l'adeguamento di strutture e impianti

## Art. 55

(Finanziamenti per l'adeguamento di strutture e impianti)(1)

- 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane contributi in conto capitale, per l'adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento.
- 2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile.

(2)

## Note:

- 1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, lettera b), L. R. 4/2005, a decorrere dall'1 gennaio 2006.
- 2 Parole soppresse al comma 2 da art. 57, comma 1, L. R. 7/2011